

STATUTO

**LAERTE SERVIZI
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROVIGO RO VIALE DELLE
INDUSTRIE 23/C

Numero REA: RO - 105062

Codice fiscale: 00945270296

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto rep n. 7214/4573

**LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

STATUTO

Sommario

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	4
Art. 1 - Denominazione	4
Art. 2 - Sede	4
Art. 3 - Durata	4
TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO	4
Art. 4 - Scopo	4
Art. 5 - Oggetto	5
TITOLO III - SOCI	9
Art. 6 - Categorie di soci	9
CAPO I - SOCI COOPERATORI	9
Art. 7 - Requisiti soci cooperatori	9
Art.8 - Soci in formazione	10
Art. 9 - Domanda di Ammissione	11
Art. 10 - Obblighi e diritti dei soci	11
Art. 11 - Perdita della qualità di socio	12
Art. 12 - Recesso del socio	12
Art. 13 - Esclusione del socio	13
Art. 14 - Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione	13
Art. 15 - Liquidazione	14
CAPO II - SOCI NON COOPERATORI	14
SEZ. I - SOCI SOVVENTORI	14
Art. 16 - Requisiti dei soci sovventori	14
Art.17 - Ammissione soci sovventori	15
Art.18 - Azioni di sovvenzione	15
Sez. II - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	16
Art.19 - Azionisti di partecipazione cooperativa	16
Art.20 - Diritto d'opzione	16
Art.21- Diritti	16
Sez. III - SOCI FINANZIATORI IN SENSO STRETTO	16
Art. 22 Soci finanziatori	16
SEZ. IV - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI	17
Art. 23 - Altri strumenti finanziari emissione e disciplina	17
SEZ. V - DISPOSIZIONI COMUNI	18
Art.24 - Assemblee speciali	18
Art.24 bis- Diritto di voto	18

TITOLO IV - PATRIMONIO - AZIONI - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE	
ATTIVE	18
Art. 25 - Elementi costitutivi del patrimonio.	18
Art. 26 - Caratteristiche delle azioni e loro alienazione.	19
Art. 27 - Bilancio di esercizio.	19
Art. 28- Bilancio Sociale	20
Art. 29 - Acquisto azioni proprie.	20
Art. 30 - Ristorni	20
TITOLO V - ORGANI SOCIALI	21
Art. 31 - Organi sociali	21
TITOLO VI - ASSEMBLEA	21
Art. 32 - Convocazione dell'Assemblea	21
Art. 33 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni	22
Art. 34 - Diritto di voto	22
Art. 35 - Funzioni dell'Assemblea	23
Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea	24
TITOLO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	24
Art. 37 - Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione.	24
Art. 38 - Convocazione e deliberazioni	24
Art. 39 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione	25
Art. 40 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.	26
Art. 41 - Rappresentanza.	26
TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE	27
Art. 42 - Composizione - Nomina - Cessazione	27
Art. 43 - Doveri e poteri	27
TITOLO IX - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI	27
Art. 44 - Soggetto incaricato	27
Art. 45 - Funzioni	27
TITOLO X - CONTROVERSIE	28
Art. 46 - Clausola Arbitrale	28
TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	28
Art. 47 - Liquidazione	28
Art. 48 - Scioglimento	28
TITOLO XII - REQUISITI MUTUALISTICI	28
Art. 49 - Requisiti mutualistici	28
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	29
Art. 50 - Rinvio	29

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita la società cooperativa sociale denominata

LAERTE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Rovigo (RO). Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, nei modi e termini di legge.

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31.12.2099 (trentuno dicembre duemilanovantanove). Tale termine può essere prorogato con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO

Art. 4 - Scopo

1. La Società, esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.
2. La forma societaria scelta è quella della cooperativa sociale che è retta dai principi della mutualità e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, come previsto dalla Legge 381/1991 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per raggiungere i propri scopi sociali e mutualistici la cooperativa si prefigge, in via principale, la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
4. Per l'effettivo raggiungimento di questi scopi la cooperativa favorisce collaborazioni con cooperative di tipo b) di cui all'art. 1 della Legge 381/91.
5. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con le modalità previste dal Regolamento Interno, redatto ed approvato ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
6. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni di soggetti diversi dai soci.
7. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.
8. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, può cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti

cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

9. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.
10. La Cooperativa intende infine stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci e dei dipendenti, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
11. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
12. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
13. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni di cui al successivo art. 30.

Art. 5 - Oggetto

Per il conseguimento dello scopo di cui al precedente articolo e con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio, in forma di impresa, delle seguenti attività:

- a) Attività e servizi domiciliari, di assistenza sociale, infermieristica o sanitaria, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola, che in caso di degenza presso gli ospedali, residenze sanitarie per anziani, per minori od altre strutture di accoglienza garantendone la cura, la sorveglianza, e quant'altro;
- b) organizzazione e gestione di attività assistenziali, di cura e vigilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o simile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o sociali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
- c) disinfezione, disinfestazione, igienizzazione, derattizzazione di tutti gli ambienti e/o del materiale conservato nei luoghi di proprietà e non, anche con l'utilizzo di apparecchiature elettroniche;
- d) promozione e sviluppo, tramite opportuni accordi e/o convenzioni, dell'apporto del volontariato nella realizzazione degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie risorse organizzative per migliorare la qualità e quantità delle prestazioni di quanti, soci e non, intendono collaborare nell'ambito della solidarietà sociale;
- e) Gestione di comunità alloggio, per adulti e minori, e di strutture assistenziali, centri diurni di accoglienza (anche con la possibilità di somministrazione di bevande/alimenti) e socializzazione;

- f) Gestione di strutture finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative di animazione e per il tempo libero, la cultura ed il turismo Sociale (soggiorni climatico e/o termale);
- g) Gestione di comunità di pronta accoglienza e di strutture educative quali asili nido, centri infanzia, asili nido aziendali, microasili, scuole materne ed essenziali per minori, anche in situazioni di handicap o di difficoltà familiari, al fine di garantire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento Sociale;
- h) Assistenza e baby sitting, in forme domiciliari o Socializzate, curandone la salute, l'igiene e la sicurezza condividendo anche le responsabilità pedagogiche ed educative dei genitori;
- i) Attività o servizi di riabilitazione, di assistenza e sostegno nell'ambiente familiare, prescolastico, scolastico, postscolastico, nell'ambiente di lavoro e nella vita Sociale;
- j) Aprire centri di sperimentazione educativa sotto la guida di personale qualificato e specializzato
- k) Gestire banche del tempo;
- l) Sviluppare ed erogare attività di informazione, formazione, e-learning orientamento, consulenza ed aggiornamento culturale e professionale rivolta agli stessi soggetti marginali, ai loro familiari ai Soci ed operatori Sociali e sanitari, nonché ai giovani ed ai soggetti appartenenti alle fasce deboli;
- m) Sviluppare e erogare programmi per l'orientamento, l'istruzione e la formazione, anche per lavoratori extracomunitari, loro familiari e figli;
- n) Sviluppare e erogare attività di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno;
- o) Sviluppare e erogare attività di elaborazione culturale, documentazione, ricerca, informazione sui problemi legati al mondo Socio sanitario ed al disagio Sociale;
- p) Gestire attività di promozione, organizzazione e gestione di attività sociali e ricreative, corsi di formazione, convegni, studi, centri di documentazione volti alla divulgazione ed all'approfondimento delle finalità sociali che le sono proprie, rivolti sia ai soci che al territorio;
- q) Sviluppare e erogare attività di sostegno dell'associazionismo ed alla cooperazione;
- r) Inoltre potrà progettare ed erogare:
 - a. Attività di scambio Socio-culturale e visite presso altre cooperative, associazioni o Enti;
 - b. L'organizzazione di seminari, dibattiti e convegni;
 - c. La Cura di pubblicazioni e/o la diffusione di periodici, libri, quaderni d'inchiesta ed altro sulle esperienze in atto;
 - d. La creazione e il sostegno delle reti di informazione;
 - e. La promozione o gestione di Centri Culturali al fine di diffondere l'Organizzazione comunitaria, il dialogo culturale, la responsabile partecipazione alla vita Sociale;
 - f. Organizzazione e gestione eventi culturali;
 - g. Gestione di archivi storici di Enti Pubblici e Privati con ordinamento e inventario dei documenti e dei beni archivistici;
 - h. Gestione di Servizi di Biblioteche pubbliche o private (anche con la possibilità di somministrazione di bevande):
 - i. Gestione totale dei Servizi bibliotecari;

- ii. Catalogazione e classificazione informatizzata;
 - iii. Revisione inventariale e bonifica cataloghi cartacei;
 - iv. Servizi Reference;
 - v. Allestimento, didattica, book shop;
 - vi. Promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte;
- i. Servizi di Gestione di Pinacoteche pubbliche o private (anche con la possibilità di somministrazione di bevande):
 - i. Servizi Reference;
 - ii. Allestimento, didattica, book shop;
 - iii. Promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte;
 - iv. w) Servizio di Gestione Museale e di Monumenti;
 - v. accoglienza/biglietteria;
 - vi. Book shop/libreria/oggettistica;
- j. Gestione Congressi dall'attivazione alla realizzazione ed ai Servizi ad essi collegati;
 - i. Gestione Mostre;
 - ii. Allestimento, didattica, book shop;
 - iii. Promozione e valorizzazione delle attività culturali proposte;
 - iv. Progettazione e Consulenza per Enti Pubblici e Privati;
- k. Attività di ricerca applicata su tutti i settori di interesse della Cooperativa in modo anche associato con altre Strutture Pubbliche o Private
- l. Gestire mense scolastiche e non
- m. Accompagnamento nei percorsi di accreditamento e di qualità per Enti Pubblici e privati
- n. Verifica dei Servizi Gestionali
- o. Servizi di guardaroba e lavanderia;
- p. Trasporto scolastico e di soggetti minori o inabili o anziani in situazione di disagio;
- q. trasporti, in proprio o per conto terzi, connessi all'attività svolta dalla cooperativa;
- r. Servizi di segreteria, servizi di archiviazione ed elaborazione dati;
- s. organizzazione e gestione di corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale, per i soci e non, per singole figure professionali o specializzazioni anche allo scopo di elevare il grado delle prestazioni, nonché ricerche nei campi di attività esercitati dalla cooperativa;

La Cooperativa, può svolgere ogni altra attività connessa con l'oggetto Sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi Sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto Sociale o comunque sia direttamente o indirettamente attinente allo stesso.

Può stipulare convenzioni, concorrere ad appalti pubblici e privati, licitazioni o bandi per l'affidamento dei servizi soprannominati.

Per il raggiungimento degli scopi Sociali la Società potrà:

- Ottenere in comodato o donazione da privati o da enti, associazioni e Società, locali attrezzature, beni mobili ed immobili, e quant'altro ritenuto utile e necessario;
- Reperire i fondi necessari per il funzionamento della Società anche attraverso l'assunzione di finanziamenti bancari;
- Raccogliere prestiti da Soci Cooperatori per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto Sociale, disciplinata da apposito Regolamento;
- Gestire attività attraverso l'ausilio di fondi regionali, nazionali e del Fondo Sociale Europeo;
- Compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria e creditizia ritenuta utile e necessaria per il raggiungimento degli scopi Sociali avvalendosi delle provvidenze e delle agevolazioni di legge;
- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendali, ai sensi della legge 31/01/92 n°59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
- Collegarsi con altre Società, imprese od Enti per l'acquisto, la locazione e/o l'utilizzo alle migliori condizioni, degli strumenti e degli impianti necessari all'esercizio delle proprie attività;
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è altresì impegnata a:
 - 1) integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri Enti Pubblici o Privati, cooperative e Società;
 - 2) partecipare a cooperative, consorzi, enti pubblici o privati, istituti, associazioni od organismi in qualsiasi forma costituiti.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale e in via ad esso strumentale e in via secondaria e non principale, nel rispetto dei principi e dei limiti in materia di Cooperativa Sociale di tipo A) e di Impresa sociale, la Cooperativa potrà inoltre:
- può erogare prestazione di servizi di consulenza (con esclusione delle prestazioni riservate per legge ad iscritti in albi professionali) a favore di terzi nell'ambito dei sopra menzionati servizi, nonché l'assunzione di mandati con o senza rappresentanza, commissioni, agenzie e rappresentanze relativi alla stipulazione di contratti inerenti i sopra menzionati servizi;

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, consorzi e società, italiane o estere, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all'attività sociale. In particolare, la società può partecipare finanziariamente ed operativamente ad altre società, "joint venture", società miste, consorzi, società consortili, associazioni o raggruppamenti temporanei d'impresa, Gruppi Europei di Interesse Economico, Reti di Imprese; concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di società del proprio gruppo o di terzi, nei limiti di legge, con esclusione di qualsiasi rapporto nei confronti del pubblico; esercitare il coordinamento ed il controllo organizzativo, commerciale, amministrativo e finanziario delle società partecipate, anche mediante il rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli nonché la prestazione dei relativi servizi finanziari, contabili, amministrativi, direzionali ed affini.
- fornire assistenza amministrativa contabile e gestionale alle società appartenenti al medesimo Gruppo e non, provvedendo in particolare a: curare la tenuta della

contabilità generale, fornendo le necessarie elaborazioni di dati ed assicurando la regolare effettuazione di ogni adempimento obbligatorio, ai sensi delle vigenti normative civilistiche e tributarie, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; realizzare qualsiasi altro servizio di supporto e di consulenza amministrativa, gestionale e finanziaria, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia; stipulare convenzioni con società, in qualsiasi forma giuridica costituite, Centri di elaborazione dati, singoli professionisti, studi associati, organizzazioni professionali, le cui prestazioni siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali, instaurando con tali soggetti rapporti organici di collaborazione. La società potrà anche, in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale e in ogni caso mai nei confronti del pubblico: svolgere attività di istruzione professionale e assistenza sanitaria, creditizia, culturale, ricreativa, previdenziale, assistenziale e mutualistica in genere a favore dei soci e loro familiari mediante la gestione dei fondi appositamente predisposti eventualmente con l'istituzione di apposite sezioni e in collaborazione con altri enti mutualistici e cooperativi; prestare assistenza finanziaria, anche concedendo fidejussioni ed avalli a favore di terzi, società ed enti; possedere, acquistare, vendere titoli pubblici e privati, azionari e obbligazionari ed effettuare ogni altra operazione di carattere finanziario, mobiliare e immobiliare, necessaria o semplicemente utile per l'esecuzione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

- svolgere inoltre qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l'altro, a titolo solamente esemplificativo:

- finanziare e sviluppare le attività delle cooperative sociali;
- progettare, gestire o controllare contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, servizi di consulenza gestionale, servizi di gestione proprietà immobiliare;
- partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea;
- dare adesione e partecipazione ad Enti od Organismi economici, consortili e fidejussori, in Italia e all'estero, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito;
- svolgere ogni altra attività che possa contribuire direttamente o indirettamente al miglioramento e al potenziamento del servizio espletato dalla cooperativa, ad esclusione delle attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Cooperativa.

Il tutto comunque esclusione di ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

Le integrazioni e le partecipazioni devono avvenire con organismi le cui finalità non siano in contrasto con gli Scopi Sociali e purché tale partecipazione sia utile al conseguimento degli stessi.

Esse saranno deliberate dall'Organo Amministrativo.

TITOLO III - SOCI

Art. 6 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione dei soci è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa e deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano, nei limiti di legge, al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci si distinguono in:

A. SOCI COOPERATORI

A1. Soci lavoratori

A2. Soci fruitori

A3. Soci volontari

A4. Soci in formazione

B SOCI NON COOPERATORI

B.1 SOCI SOVVENTORI

B.2. AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

B.3. SOCI FINANZIATORI

CAPO I - SOCI COOPERATORI

Art. 7 - Requisiti soci cooperatori

Il numero dei soci dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le seguenti categorie:

- 1) **Soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. In questa categoria rientrano anche i soci definiti dall'articolo 4 della legge n.381 del 1991. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici della gestione ed alle decisioni sulla loro destinazione. Il loro apporto mutualistico e lavorativo è definito da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea soci. Possono essere Soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale in settori attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. È fatto divieto ai Soci di svolgere in proprio o partecipare contemporaneamente ad altre imprese che esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese

aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione e purché, per ubicazione, dimensioni e quant'altro, sia esclusa un'attività di concorrenza diretta ed effettiva con la cooperativa. I soci lavoratori sono titolari di azioni del capitale sociale, offrono la propria attività lavorativa all'interno della cooperativa, si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.

- 2) **Soci volontari.** Possono essere soci volontari le persone fisiche che prestano la loro attività materiale o intellettuale gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.
- 3) **Soci fruitori.** Possono essere soci fruitori i soggetti che nei limiti di legge usufruiscono dei servizi e/o dei beni della Cooperativa. Le regole per eventuali fruizioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. I soci fruitori possono far parte degli organi sociali della Cooperativa.
- 4) **Soci in formazione,** quali disciplinati al successivo articolo 8.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale dei soci in formazione non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali

Le azioni dei soci cooperatori sono sempre nominative. Le azioni non possono essere date in pegno, né sottoposte ad altri vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i Soci contraggono con la medesima.

Art.8 - Soci in formazione

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione (soci in formazione). Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione del socio in formazione, che non può eccedere i cinque anni
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ma esercita il diritto di voto solamente in occasione dell'approvazione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in assemblea altri soci. Ai soci in formazione può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 30, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. I soci in formazione possono esercitare i diritti e sono soggetti agli obblighi di cui all'art. 10 del presente statuto. I soci in formazione non possono essere eletti in Consiglio d'Amministrazione. I soci in

formazione possono recedere nei casi previsti dall'art. 12 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci in formazione possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto. Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio in formazione è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa. In tal caso il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 13. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere senz'altro l'aspirante socio cooperatore nella categoria ordinaria o abbreviare o omettere il periodo di formazione nelle seguenti ipotesi:

- a) rispetto a coloro che sono già stati soci della Cooperativa, ed il cui rapporto sia cessato per cause diverse dalla decadenza o dall'esclusione;
- b) rispetto a coloro i quali abbiano ricoperto funzioni gestorie o di direzione in altre società cooperative o imprese operanti nei settori di attività della cooperativa o nell'ambito delle associazioni di categoria del movimento cooperativo;
- c) rispetto a coloro i quali, fuori dai casi precedenti, a giudizio motivato del Consiglio di Amministrazione, in ragione del proprio precedente comprovata attività professionale o delle proprie qualità o caratteristiche personali, siano già dotati di una formazione completa o di una sicura capacità di inserimento nella Cooperativa, avuto riguardo alla situazione di questa al momento della loro ammissione.

Art. 9 - Domanda di Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni vigenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Nella domanda dovrà essere inoltre indicato quanto segue:

- a) cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numero del cellulare, telefono fisso, numero di fax, attività svolta e le specifiche competenze possedute;
- b) la categoria di socio a cui chiede di essere iscritto;
- c) il valore del capitale sociale che intende sottoscrivere, secondo quanto previsto da apposito Regolamento di capitalizzazione approvato dall'Assemblea.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare la propria forma giuridica, la denominazione, la sede ed il codice fiscale nonché il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa; dovrà inoltre allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui viene deliberata dal consiglio d'amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta (60) giorni, motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, entro i sessanta (60) giorni successivi alla comunicazione di diniego, possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. L'assemblea, se non appositamente convocata per tali ipotesi, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima convocazione. Il consiglio d'amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Obblighi e diritti dei soci

Le azioni sottoscritte potranno essere versate nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte, nei termini e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione o secondo quanto stabilito nel Regolamento di capitalizzazione, ove deliberato;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali e da quelli da essi delegati;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

I soci inoltre:

- a) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- b) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- c) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- d) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare nel caso dei soci lavoratori, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed espletano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni dell'eventuale comitato esecutivo.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Per favorire la formazione e la partecipazione alla vita associativa il Consiglio di Amministrazione può concedere in base alla propria discrezionalità la possibilità di partecipare alle adunanze dello stesso anche ai non eletti, chiedendo agli stessi un formale impegno di riservatezza della gestione delle informazioni.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso di persona giuridica per recesso, esclusione, fallimento, liquidazione o scioglimento. Nel caso di perdita della qualità di socio l'azione viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano o mediante PEC. Nella dichiarazione di recesso il socio recedente potrà indicare l'eventuale PEC o mail non pec o numero di telefono cellulare (sms, servizi whatsapp o equivalenti) a cui il Consiglio di Amministrazione potrà trasmettere la comunicazione di accoglimento della domanda con piena efficacia ai sensi di legge.

Gli amministratori devono esaminare la domanda entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio con le modalità indicate e dal socio accettate nella dichiarazione di recesso ovvero, in difetto, con raccomandata a mano o raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2532 c.c.

Art. 13 - Esclusione del socio

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

1. non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso del socio lavoratore, che abbia risolto il rapporto di lavoro con la cooperativa come da successivo punto 5 art. 13 o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, come stabilito dal regolamento soci volontari, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi, come stabilito dal regolamento soci fruitori.
2. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni del presente statuto e/o dei regolamenti e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi 2 (due) mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

4. senza preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa;
5. abbia visto risolto il rapporto di lavoro: per mancato superamento del periodo di prova; per mutuo consenso; per dimissioni, anche in periodo di prova; per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro; in caso di reiterata o prolungata inattività del socio per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico da parte del socio stesso (l'esclusione in questo caso può avvenire dopo il periodo temporale definito tra il momento della risoluzione e la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la risoluzione stessa);
6. in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa, ;

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 14 - Deliberazioni in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari per iscritto, la comunicazione dovrà essere fatta al socio tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano, ovvero, per il caso di recesso, tramite PEC o mail non pec o numero di telefono cellulare (sms, servizi whatsapp o equivalenti) che questi avrà eventualmente indicato allo scopo nella dichiarazione di recesso.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori, e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, al recesso o all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto

Art. 15 - Liquidazione

Salvo ove diversamente previsto nel presente statuto o dalla legge la liquidazione della partecipazione dei soci receduti, esclusi o defunti avverrà nel rispetto di quanto segue.

I soci receduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso della partecipazione posseduta, eventualmente rivalutata a norma e nei limiti di legge.

La liquidazione del relativo importo avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata o pec, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dalla chiusura del detto esercizio. In caso di recesso la domanda di rimborso può essere effettuata anche nella domanda di recesso stessa. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

I soci ai quali vengono rimborsate le quote non potranno vantare diritti sui fondi di riserva e comunque su altri fondi. Le eventuali ulteriori somme conferite, ma non rimborsabili, resteranno a tutti gli effetti imputate ed acquisite al patrimonio della società.

CAPO II - SOCI NON COOPERATORI

SEZ. I - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Requisiti dei soci sovventori

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 4 della legge 59/1992 posso essere ammessi quali soci sovventori persone fisiche e persone giuridiche i cui apporti sono destinati ai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui al richiamato art. 4 della Legge 59/1992.

La durata dei fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale è stabilita dalle delibere assembleari di emissione delle azioni, in relazione al piano di sviluppo approvato.

Alla durata dei fondi è legata la scadenza delle azioni dei soci sovventori e quindi anche la partecipazione del socio sovventore è vincolata alla durata del Piano di sviluppo o di potenziamento

In caso di sottoscrizione non integrale, il Fondo viene costituito nella misura pari alle

sottoscrizioni raccolte e può essere successivamente incrementato con ulteriori sottoscrizioni, fino all'importo determinato, direttamente dal Consiglio di amministrazione che ne delibera l'emissione alle medesime condizioni.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

Art.17 - Ammissione soci sovventori

Chi intende divenire socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, ovvero, allorquando si tratti di persona giuridica, l'indicazione della denominazione sociale e della sede;

- b) l'indicazione dell'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere, da versarsi per gli importi e con le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'accettazione dell'eventuale sovrapprezzo di cui al successivo art.18;
 - d) la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto disposto dal presente Statuto e di impegnarsi ad osservare tanto quest'ultimo quanto i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
 - e) la dichiarazione di non trovarsi in situazioni di concorrenza con la società secondo quanto previsto all'art. 7 numero 1) del presente statuto.
- Il Consiglio di Amministrazione delibera entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Art.18 – Azioni di sovvenzione

Le quote di partecipazione dei soci sovventori alla cooperativa sono rappresentate da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 25,00 e vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un eventuale sovrapprezzo sulle azioni di sovvenzione.

L'assemblea può attribuire ai soci sovventori una remunerazione del capitale ad un tasso maggiorato fino alla misura massima consentita dalla legge rispetto a quello spettante ai soci cooperatori.

Qualora un socio intenda vendere in tutto o in parte le azioni possedute, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con esplicita indicazione del numero delle azioni che intende alienare, del prezzo pattuito e dell'aspirante acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione, nei termini di legge previsti per i soci cooperatori, può, in via alternativa, indicare un diverso acquirente di proprio gradimento ovvero richiedere altra proposta da parte del venditore.

Nel caso che il Consiglio non si avvalga di tale facoltà, decorso il suddetto termine, il socio sovventore è libero di effettuare la cessione nei confronti dell'aspirante acquirente indicato nella propria comunicazione. È fatta comunque salva la facoltà di recesso del socio sovventore nel caso in cui il Consiglio si sia viceversa avvalso di tale facoltà.

Il socio sovventore potrà inoltre recedere in tutti i casi previsti dall'art.2437 del c.c. nonché qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea. In questi casi, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi di legge e di statuto.

Ai soci sovventori si applicano inoltre le ipotesi di esclusione previste dall'art. 2466 c.c. nonché dall'art.13 del presente statuto in quanto compatibili.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori, prima di quello dei finanziatori e proporzionalmente a quello dei azionisti di partecipazione cooperativa.

Sez. II - AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art.19 – Azionisti di partecipazione cooperativa

Sono azionisti di partecipazione cooperativa le persone fisiche e persone giuridiche che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dall'art. 5 della Legge 59/1992, possono essere ammesse solo qualora con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria vengano adottate dalla Cooperativa le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui allo stesso art. 5 della Legge 59/1992; le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori e dai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ove l'Assemblea abbia adottato programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, potrà deliberare l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, per un ammontare non superiore, a norma di legge, al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 25,00. L'Assemblea, all'atto dell'adozione dei programmi di cui al precedente comma, ne stabilisce altresì l'eventuale durata.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono nominali.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati: a) al versamento delle azioni sottoscritte per gli importi, con le modalità e nei termini previsti dall'assemblea; b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere i relativi titoli azionari secondo la disciplina delle società per azioni.

Art.20 – Diritto d'opzione

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori ed ai dipendenti della società, i quali possono sottoscriverle, con le modalità previste dall'Assemblea, anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori. Il diritto di opzione deve essere esercitato nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea nei limiti di legge, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle proprie generalità complete e dell'esatto ammontare del numero di azioni di partecipazione cooperativa richieste.

Art.21- Diritti

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione ad un tasso maggiorato di due punti rispetto a quello attribuito ai possessori delle partecipazioni ordinarie. Nel caso in cui il capitale dei soci cooperatori non venisse remunerato, non lo sarà neppure quello degli azionisti di partecipazione cooperativa. All'atto dello scioglimento della cooperativa, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote dei soci cooperatori, per l'intero valore nominale.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite il capitale degli azionisti di partecipazione cooperativa sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori, prima di quello dei finanziatori e proporzionalmente a quello degli azionisti di partecipazione cooperativa.

Sez. III - SOCI FINANZIATORI IN SENSO STRETTO

Art. 22 Soci finanziatori

Ferme restando le altre disposizioni statutarie e così oltre e salvi i casi di cui alle sezioni I e II del presente capo, possono essere ammessi alla Cooperativa i soci finanziatori previsti dall'art.2526 C.C., i cui conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause d'incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria nel rispetto della legislazione vigente e dei limiti previsti per il mantenimento della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

L'assemblea dei soci stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti limiti.

L'organo amministrativo, nell'esercizio della delega, e nel rispetto dei limiti di legge, potrà stabilire le condizioni d'emissione, i diritti patrimoniali e amministrativi spettanti, per ciascuna emissione, alle azioni nuova emissione entro i seguenti limiti:

- alle azioni di nuova emissione non potrà essere riconosciuto un diritto agli utili in misura superiore al 10% (dieci per cento) annuo del capitale investito, tenendo in ogni caso conto dei limiti previsti in materia di cooperative a mutualità prevalente in quanto applicabili;
- ai titolari di azioni di nuova emissione potrà essere riconosciuto il diritto di voto nell'assemblea generale, ovvero il diritto di voto limitato a specifiche materie; in ogni caso, tenuto anche conto delle azioni di socio finanziatore già in circolazione, i voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non potranno superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea;
- la circolazione delle azioni di nuova emissione potrà eventualmente essere subordinata al gradimento, anche mero, dell'organo amministrativo;
- agli azionisti potrà essere riconosciuto il diritto di recedere ad nutum;
- la facoltà nei limiti di legge di riservare ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi la nomina di componenti dell'organo amministrativo e/o di controllo nei limiti di legge;
- dovranno essere rispettati i requisiti richiesti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo nell'esercizio della delega potrà approvare il regolamento disciplinante il contenuto, i diritti, la durata, le modalità e i limiti di emissione nonché le norme di circolazione

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire

per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Il recesso dei soci possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli art. 2437 ess., ad eccezione di quanto riguarda la determinazione del valore delle azioni, che sarà rappresentato dal valore nominale comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate, ove non superiore al valore di recesso determinato ai sensi dell'art.2437ter c.c., salvo ove diversamente stabilito in sede emissione.

SEZ. IV - ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E OBBLIGAZIONI

Art. 23 - Altri strumenti finanziari emissione e disciplina

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso dovranno essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli delibera sugli altri oggetti di interesse comune. applicano, in quanto compatibili, all'assemblea speciale emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente art. 22.

SEZ. V - DISPOSIZIONI COMUNI

Art.24 - Assemblee speciali

I soci o titolari di obbligazioni o strumenti finanziari di cui al presente capo rispettivamente si riuniscono in speciale Assemblea raggruppante i soci della medesima categoria, convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune quando lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo degli aventi diritto ne faccia richiesta. L'Assemblea in particolare:

- a. delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b. delibera sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che possono pregiudicare i diritti della categoria;
- c. delibera sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d. esprime, in caso di azionisti di partecipazione cooperativa un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui al precedente art.19;
- e. delibera sugli altri oggetti di interesse comune.

Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni che disciplinano l'assemblea straordinaria.

Il rappresentante deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare i loro interessi comuni nei rapporti con la società.

Egli ha diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Il rappresentante comune non può essere un socio cooperatore.

Art.24 bis- Diritto di voto

In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci di cui a presente capo non possono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di costoro saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

L'assemblea dei soci stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto dei predetti limiti.

TITOLO IV - PATRIMONIO - AZIONI - BILANCIO - DESTINAZIONE DELLE ECCEDENZE ATTIVE

Art. 25 - Elementi costitutivi del patrimonio.

Il patrimonio sociale è formato da:

A) dal capitale sociale, che è variabile, ed è formato da:

- a. dai conferimenti dei soci cooperatori (lavoratori, volontari, fruitori, soci in formazione) il cui ammontare è variabile e formato da un numero illimitato di azioni, ciascuna di valore nominale di Euro 25,00;
- b. Dai conferimenti dei Soci sovventori rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore nominale, destinati al Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale ;
- c. dal capitale privilegiato rappresentato dalle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00.
- d. dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori o dai soci lavoratori che sottoscrivono strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 22

B) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 27 del presente Statuto;

C) dalla riserva indivisibile costituita dalle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

D) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge, comprese eventuali riserve divisibili in favore dei soci finanziatori.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto della normativa vigente in materia. Le riserve, salvo quelle in favore dei soci finanziatori, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci lavoratori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate dalla Cooperativa nel rispetto dell'articolo 2514 C.C.. La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari, nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 2447-bis e ss. del C.C

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 C.C., da parte dei soci.

Art. 26 - Caratteristiche delle azioni e loro alienazione.

Salvo ove diversamente stabilito nel presente statuto, le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione. In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 46 del presente statuto. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 comma 1 C.C. È esclusa l'emissione dei titoli ai sensi dell'art. 2346 C.C.

Art. 27 - Bilancio di esercizio.

L'esercizio sociale si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del progetto del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione degli amministratori deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa, anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la Cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità locale tutta, indicando specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Tutta la documentazione relativa al bilancio deve essere disponibile presso la sede sociale nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea dei soci.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea Ordinaria approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, qualunque sia l'ammontare del fondo;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) ad un eventuale fondo per il riacquisto di azioni proprie;
- e) ad ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1. ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2. ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;

3. ai possessori di strumenti finanziari partecipativi – siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;

Art. 28- Bilancio Sociale

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro competente, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali. Il bilancio sociale deve essere presentato all'Assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Art. 29 - Acquisto azioni proprie.

L'Assemblea ordinaria può costituire – utilizzando anche in parte la quota degli utili distribuibili un fondo di riserva per l'acquisto delle azioni proprie il cui ammontare complessivo non può mai essere superiore alla somma del valore nominale, comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno, delle azioni delle quali è ammesso l'acquisto. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto e salvo quanto previsto per i soci finanziatori, gli amministratori possono acquistare azioni, e non frazioni di esse, della Cooperativa. L'acquisto può avere luogo solo per un prezzo pari al valore nominale delle azioni comprensivo delle eventuali rivalutazioni gratuite, nonché dell'eventuale ristorno e comunque nei limiti dell'ammontare del fondo di riserva di cui al comma precedente. Le azioni della Cooperativa, di proprietà della medesima, non attribuiscono il diritto di voto, fino a quando non vengano cedute a terzi. Si applicano le disposizioni inderogabili di cui agli artt. 2529 e 2545 quinquies c.c.

Art. 30 - Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione dei ristorni ai soci lavoratori e ai soci in formazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori e i soci in formazione proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri, quantitativi e qualitativi, stabiliti dall'apposito regolamento, approvato dall'Assemblea.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci:

- in contanti;
- con l'emissione di nuove azioni;
- con l'emissione di strumenti finanziari di cui sopra.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Art. 31 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio Sindacale, se nominato;
- il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

TITOLO VI - ASSEMBLEA

Art. 32 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Il Consiglio di Amministrazione convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale ovvero in qualsiasi altro luogo, purché nell'ambito della Regione in cui ha sede la Cooperativa.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre o il link con credenziali d'accesso per collegarsi.

Salvo diversa inderogabile norma di legge, non è necessario che Presidente e Segretario siano nello stesso luogo.

La convocazione deve avvenire secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci tramite lettera raccomandata A.R., o raccomandata a mano, o pec, o tramite chat aziendali al numero di cellulare eventualmente a tal fine espressamente comunicato alla società, o tramite mail con conferma di lettura alla mail indicata nella richiesta di ammissione o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione.
- mediante inserzione su uno dei seguenti quotidiani «La Repubblica», «Corriere della Sera» eventualmente anche solo nel «Corriere del Veneto», «Il mattino di Padova» o il «Gazzettino di Padova», pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza di prima convocazione;
- mediante inserzione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana pubblicato almeno 15 giorni prima dell'adunanza di prima convocazione.

L'avviso deve essere anche affisso in modo visibile nei locali dove si esercita l'attività.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria sopra stabilita, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea deve essere convocata nei successivi 30 (trenta) giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da almeno un decimo dei soci.

Qualora gli organi amministrativi o di controllo non vi provvedano, la convocazione è effettuata dal Tribunale ai sensi di legge.

Art. 33 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti in proprio o per delega.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, l'Assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino almeno i tre quinti dei voti spettanti a tutti i soci e delibera con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti attribuiti ai soci presenti in proprio o per delega.

Art. 34 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Fatti salvi i limiti previsti dal presente Statuto per i soci in formazione e per i possessori di strumenti finanziari, ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'entità della sua partecipazione.

Ai soci operatori non sono attribuiti voti per le azioni da loro detenute in qualità di soci finanziatori.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale e che dovranno essere conservate dalla Cooperativa.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Ciascun socio non può rappresentare più di 10 (dieci) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

Per le votazioni si procederà col sistema di alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 35 - Funzioni dell'Assemblea

a) L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva i bilanci e le relazioni degli Amministratori e destina gli utili;

- 2) approva gli eventuali programmi pluriennali e il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione, se predisposto;
- 3) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- 4) nomina il soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- 5) nei casi previsti dalla legge nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale;
- 6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli organi amministrativi e di controllo;
- 7) approva i regolamenti interni;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;
- 10) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 11) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- 12) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto.
- 13) Delibera la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale previsti all'art. 4, stabilendone l'eventuale durata, nonché l'emissione di azioni di sovvenzione;
- 14) Delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art.4, stabilendone l'eventuale durata e approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 15) Delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati dall'art. 32 del presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo creda necessario ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione facendone domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

b) L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sull'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori e degli altri strumenti finanziari, stabilendone gli importi ed i caratteri, salva la competenza del Consiglio di Amministrazione o la delega al medesimo ai sensi dell'art. 2443 C.C.;

- 3) sullo scioglimento della Cooperativa e sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- 4) sulla revoca della liquidazione;
- 5) su ogni altra materia riservata dalla legge o dal presente statuto.

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del Segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

TITOLO VII - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 37 - Composizione - Nomina - Cessazione - Sostituzione.

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli Amministratori devono essere scelti dall'Assemblea tra i candidati, anche non soci, indicati dagli appartenenti alle diverse categorie dei soci, volendo così garantire la rappresentatività degli interessi di ciascuna categoria di soci.

La maggioranza degli Amministratori è scelta, comunque, tra i soci cooperatori.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere, facoltativamente, uno o più Vicepresidenti.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Decadono dalla carica gli Amministratori soci che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono, quanto prima, a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono tempestivamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere, nel frattempo, gli atti di Ordinaria amministrazione.

In mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni. Ai Consiglieri potrà essere attribuito un compenso determinato dall'Assemblea.

Art. 38 - Convocazione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dell'amministratore in carica più anziano.

La convocazione viene effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o mail con conferma di lettura o tramite chat aziendali al numero di cellulare eventualmente a tal fine espressamente comunicato alla società da spedirsi almeno un giorno prima. L'avviso deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni si svolgono presso la sede sociale o altrove, purché in Italia,

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno in tempo reale, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre o il link con credenziali d'accesso per collegarsi.

Salvo diversa inderogabile norma di legge, non è necessario che Presidente e Segretario siano nello stesso luogo.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità importa il rigetto della proposta.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. In questi casi la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto dal comma che precede, ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione,

Art. 39 - Competenze e poteri del Consiglio di Amministrazione

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 C.C. e dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di cooperazione, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori delegando i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati, precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381 comma 4 C.C., nonché i poteri in materia di attuazione dello scambio mutualistico come anche in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed essendo in tal caso autorizzato a rimborsare gli incaricati delle spese dai medesimi sostenute ed a corrispondere il relativo compenso.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 octies C.C..

Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2365 secondo comma C.C. è competente all'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, dandone comunicazione ai soci in occasione della prima Assemblea utile.

Art. 40 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

La Cooperativa, al fine di informare e consultare i lavoratori e i destinatari delle attività, darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti

di cui al comma precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Art. 41 - Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più Amministratori ed a direttori, institori o procuratori speciali la rappresentanza della Cooperativa da esercitarsi, sia singolarmente che congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO VIII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 42 - Composizione - Nomina - Cessazione

Il Collegio Sindacale viene nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dell'assemblea e si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. La retribuzione annuale dei sindaci effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I Sindaci restano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 43 - Doveri e poteri

Il Collegio Sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni d'ispezione e di controllo, i Sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 C.C..

L'Organo Amministrativo può tuttavia rifiutare alle ausiliarie ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed alle Assemblee.

I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle Assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed esigere le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori

TITOLO IX - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Art. 44 - Soggetto incaricato

Il controllo legale dei conti è esercitato, ove ne sussistano i presupposti, dal Collegio Sindacale, ove nominato, ai sensi dell'art. 2409-bis, terzo e ultimo comma, C.C..

In mancanza del Collegio Sindacale, il controllo legale è esercitato da un Revisore Legale o da una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'Assemblea e ha durata di 3 (tre) esercizi e scade alla data prevista per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La revoca può avvenire solo per giusta causa.

Art. 45 - Funzioni

Il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti:

- verifica, almeno ogni 3 (tre) mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- verifica se il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime un giudizio sul bilancio, di esercizio e consolidato, con apposita relazione.

Il soggetto che esercita la revisione legale dei conti può richiedere al Consiglio di Amministrazione documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad ispezioni. L'attività di revisore legale dei conti è documentata dall'organo di revisione legale dei conti in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della Cooperativa. Non possono essere incaricati della revisione legale dei conti e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2409 quinquies C.C..

Nel caso di revisione legale dei conti affidata a Società di Revisione Legale, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

TITOLO X - CONTROVERSIE

Art. 46 - Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori, Sindaci e Revisore Legale dei conti ovvero nei loro confronti, deve essere risolta mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Rovigo.

L'organo Arbitrale dovrà essere composto da un Arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale di Rovigo.

L'Arbitro unico deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 5/2003.

TITOLO XI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 - Liquidazione

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

Art. 48 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi in sede straordinaria e con la maggioranza stabilita dall'art. 33 del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, preferibilmente tra i soci, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 C.C.

TITOLO XII - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 49 - Requisiti mutualistici

È vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

È vietata la distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge.

I predetti principi sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 - Rinvio

La mancata integrale riproduzione nel presente Statuto di norme inderogabili non deve intendersi volta a derogare, per quanto non richiamato, alla disciplina legislativa.

F.to Maria Cristina Santi

F.to ANDREA TODESCHINI PREMUDA Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO
CARTACEO, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 82/2005,
FIRMATO DIGITALMENTE DAL NOTAIO ANDREA TODESCHINI PREMUDA

MESTRINO 2 NOVEMBRE 2022